ALLEGATO B

Disciplina delle maggiorazioni, riduzioni, agevolazioni e esenzioni da applicare alla tariffa corrispettiva puntuale ai sensi del regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati.

1. Parti comuni di abitazioni condominiali

Ai sensi dell'art. 8 c. 14 del Regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condominii che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 31 "parti comuni condomini").

2. Riduzione superficiale per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali non assimilati

Ai sensi dell'art. 6 c. 5 lett. a) del regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi, si applica una percentuale di abbattimento pari al **26%**.

La riduzione deve essere richiesta dall'interessato compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata.

3. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'art. 6 c. 8 il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, la tariffa è calcolata come somma della parte fissa (QF + QFn) e della Quota Variabile di Base (QVb).

La Quota Variabile di Base è calcolata attraverso le seguenti tabelle:

OCCUPANTI L'IMMOBILE (Residenti e non residenti)	Volume contenitore fittizio	n. svuotamenti	Litri annui
1	40	12	480
2	40	15	600
3	40	18	720
4	40	21	840
5	40	24	960
6 e oltre	40	24	960

Categorie/Superficie	Volume contenitore fittizio (litri)	n. svuotamenti	Litri annui
5. < 1.500 Mq.	360	60	21.600
5. 1.500 Mq. <sup<3.000mq.< td=""><td>360</td><td>120</td><td>43.200</td></sup<3.000mq.<>	360	120	43.200
5. 3.000 Mq. <sup<4.500mq.< td=""><td>360</td><td>180</td><td>64.800</td></sup<4.500mq.<>	360	180	64.800
5. > 4.500 Mq.	360	220	79.200
7. 50 Mq. < Sup. < 1.000 Mq	360	70	25.200
7. 1000 Mq.< Sup.<2.000Mq.	360	112	40.320
7. 2000 Mq.< Sup. <3.000Mq.	360	167	60.120
7. 3000 Mq.< Sup. <4.000Mq.	360	223	80.208
7. > 4.000 Mq.	360	278	100.080
8. 50 Mq. < Sup. < 1.000 Mq	360	56	20.160
8. 1000 Mq.< Sup.<2.000Mq.	360	90	32.400
8. > 2.000 Mq.	360	135	48.600
Tutte le altre	40	52	2.080

4. Tariffa giornaliera

Ai sensi dell'art. 11 c. 3 del regolamento, la tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della tariffa fissa annuale, incrementata del 50%.

Per Tariffa annuale si intende la somma di: Qf (ϵ /mq) + Qfn (ϵ /mq.) x S (Superfice) come specificato nell' Allegato 1 al Regolamento.

Per le strutture temporanee si applica quanto previsto all'art. 11 comma 2 del Regolamento.

5. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – Utenze Domestiche

Ai sensi dell'art. 21 c. 1 del regolamento, alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 5% della parte fissa della tariffa.

Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 22 del regolamento si applica la riduzione del 5% della parte fissa della tariffa.

6. Riduzioni per uso stagionale o non continuativo

Ai sensi degli artt. 23 e 24 del regolamento

- per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni e

 per i locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni è applicata una riduzione del 27% della parte fissa della tariffa.

7. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – Utenze Domestiche

Ai sensi dell'art. 25 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze domestiche si applicano le seguenti riduzioni nella misura complessiva non superiore al 50% della parte fissa della tariffa:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO (limite di 1.000 kg per ciascun conferimento)	RIDUZIONE
vegetali (scarti di giardinaggio)	0,02 €/kg
inerti	0,01 €/kg
accumulatori al piombo (batterie)	0,025 €/kg
farmaci e pile	0,025 €/kg
abiti (indumenti usati)	0,025 €/kg
ingombranti lignei, metallici e vari	0,05 €/kg
rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche – RAEE non pericolosi (elettrodomestici bianchi esclusi freddo e clima, IT e consumer electronics)	0,05 €/kg
rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche – RAEE pericolosi (freddo e clima, TV e monitor, sorgenti luminose incluse lampade fluorescenti)	0,07 €/kg
altri rifiuti che non hanno servizi di raccolta a territorio	0,01 €/kg

8. Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Domestiche

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta. La quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia annuale, parametrata ai giorni di effettivo utilizzo di **4.680** litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 156 conferimenti nel caso di calotta da 30 litri o 117 svuotamenti nel caso di pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. La quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia di 3.120 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 104 conferimenti nel caso di calotta da 30 litri o 78 svuotamenti nel caso di pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

9. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Non Domestiche

Ai sensi dell'art. 27 del regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente ospedali, case di

cura, asili, case di riposo, RSA) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- a) l'Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND, che ne hanno fatto richiesta, cui riconoscere l'agevolazione;
- b) per le UND di cui all'elenco, la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a **1.800** litri annuali per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:
 - case di riposo, RSA e similari ** numero di posti letto dedicati
 a pazienti, residenti a Cattolica, che necessitano di presidi
 medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno
 dall'Amministrazione Comunale);
 - per asili nido e similari ** numero di "posti bimbo" di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale).

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

10. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Ai sensi dell'art. 18 del regolamento, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti assimilati per quantitativi fino a una soglia annua, al di sopra della quale detti rifiuti non sono assimilati agli urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali, pari a:

dove per Superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e Kd è l'indice di produzione dei rifiuti assimilati (espresso in kg/mq) di ciascuna attività produttiva deliberato dal Comune.

La tariffa è ridotta nella parte fissa in termini assoluti di **0,10 €/kg** ed è riconosciuta per i seguenti rifiuti: legno (EER 150103, 200138), organico (EER 200108), potature (EER 200201) multimateriale (150106). La riduzione non può comunque superare il 50% della parte fissa della tariffa.

11. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – Utenze Non Domestiche

Ai sensi dell'art. 21 c. 2 del Regolamento, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 5% della parte fissa della tariffa. Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 22 del regolamento si applica la riduzione del 5% della parte fissa della tariffa.

12. Esenzioni totali ed Agevolazioni speciali

Ai sensi dell'art. 29 c. 3 del Regolamento, si approvano le seguenti esenzioni/agevolazioni:

a) esenzione totale per le abitazioni occupate da persone ultrassessantacinquenni, il cui reddito familiare è determinato tramite ISEE ordinario non superiore a €. 9.360.

Le abitazioni suddette possono essere occupate in proprietà, locazione, comodato d'uso, o altro diritto reale di godimento.

Nel caso di proprietà e altri diritti reali di godimento, su più proprietà immobiliari riferite ad abitazioni, l'esenzione per quella adibita ad abitazione principale spetta, a condizione che nel complesso la percentuale di possesso su tutte le U.I. possedute, non superi il 100%.

b) esenzione totale per le abitazioni occupate da famiglie di cui faccia parte un soggetto permanentemente inabile al lavoro con invalidità non inferiore al 74%, il cui reddito familiare è determinato tramite ISEE ordinario non superiore a €. 9.360.

L'esenzione di cui ai punti a), b) è concessa su domanda dell'interessato da presentare al Comune.

Le esenzioni sono disposte dal Dirigente dei Servizi Sociali entro 60 gg dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente. Entro il mese di settembre di ogni anno il servizio Assistenza comunica al Gestore l'elenco dei soggetti che hanno diritto alle esenzioni e le relative decorrenze.

Per gli anni successivi al primo anno, le istanze devono essere presentate entro il **30 aprile** e l'esenzione sarà riconosciuta con decorrenza 1 gennaio del medesimo anno.

Solo per l'anno 2019 l'istanza di esenzione deve essere presentata entro il **30 giugno** 2019, affinché la decorrenza sia 01/01/2019.

L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste, a condizione che il nucleo familiare beneficiario si impegni a rinnovare l'ISEE ordinario, entro il 30 aprile di ogni anno.

Allorché le condizioni vengano a cessare, su denuncia dell'interessato e/o su verifica dell'ufficio, la tariffazione corrispettiva decorrerà dal giorno successivo alla data in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione tariffaria.

L'importo totale delle esenzioni di cui al punto a) trova copertura sul cap. 4955004 "Esenzioni TARSU e TARES ultrasessantacinquenni", quello delle esenzioni di cui al punto b) sul Capitolo n 4800501 "Contributo per il sostegno delle persone inabili" del Bilancio di previsione 2019 del Comune di Cattolica.

13. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell'art. 29 c. 4 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 50% del valore economico della somma di parte fissa e quota variabile di base.